



PARCO LOCALE D'INTERESSE SOVRACOMUNALE

"VALLE DEL LANZA"



C/o Comune di Malnate (Va)

P.zza V.Veneto 1 - 21046 Malnate (Va)

Fax 0332 275258 - tel 0332 275235

Ufficio operativo c/o Comune di Valmorea

Tel 031 806155 fax 031 806324

parcovoalleanza@yahoo.it

www.parcovoalleanza.com



SERVIZIO DI VIGILANZA ECOLOGICA VOLONTARIA

REGOLAMENTO

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE C.C. 26.

N° 13 DEL 30.04.2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Nessima Massimo)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° _____ DEL _____
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° _____ DEL _____
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° _____ DEL _____
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° _____ DEL _____
ALLEGATO ALLA DELIBERA DI C.C. N° _____ DEL _____



Capo I – Principi generali	3
Art. 1 – Disposizioni generali	3
Art. 2 – Norme di riferimento	3
Capo II – Norme organizzative	4
Art. 3 – Status di GEV	4
Art. 4 – Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria	4
Art. 5 – Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie	4
Art. 6 – Nomina a Guardia Ecologica Volontaria	5
Art. 7 – Rinnovo del decreto e decadenza della nomina	5
Art. 8 – Organi e strutture competenti	5
Art. 9 – Compiti del Coordinatore del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie	6
Art. 10 – Sede del servizio e zone	7
Art. 11 – Gruppi di interesse	7
Art. 12 – Assemblea plenaria	7
Art. 13 – Compiti e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie	7
Art. 14 – Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria	8
Art. 15 – Altri Atti d’Accertamento	9
Art. 16 – Mezzi in dotazione per il servizio	9
Capo III – Norme disciplinari	10
Art. 17 – Le sanzioni disciplinari	10
Art. 18 – Richiamo verbale	10
Art. 19 – Richiamo scritto	10
Art. 20 – Sospensione temporanea dal servizio	10
Art. 21 – Sospensione cautelare e revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria	11
Art. 22 – Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari	11
Art. 23 – Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni	12
Art. 24 – Sospensione volontaria e decadenza	12
Art. 25 – Dimissioni e congedo	12
Art. 26 – Riammissione	12
Capo IV – Disposizioni finali, riconoscimenti e distintivi	13
Art. 27 – Abbigliamento e segni distintivi	13
Art. 28 – Spese di viaggio, di trasferta e varie	13
Art. 29 – Copertura assicurativa e patrocinio legale	13
Art. 30 – Trasferimenti delle Guardie Ecologiche Volontarie da o ad altri Enti	14
Art. 31 – Disposizioni finali	14

Capo I – Principi generali

Art. 1 – Disposizioni generali

Le Guardie Ecologiche Volontarie, secondo gli ambiti territoriali di intervento, devono:

- promuovere presso i cittadini, la conoscenza della natura e favorire la tutela ambientale;
- svolgere attività educative ed informative sugli strumenti legislativi predisposti a tutela dell'ambiente;
- accertare e sanzionare i comportamenti dei singoli che si pongono in contrasto con le leggi di tutela dell'ambiente;
- se richiesto, collaborare con le autorità competenti in caso di calamità o di disastri ecologici;
- operare per la salvaguardia della flora e della fauna e per la tutela e la conservazione del territorio.

Nello svolgimento delle attività istituzionali da parte delle Guardie Ecologiche Volontarie va privilegiato l'aspetto preventivo ed educativo.

Art. 2 – Norme di riferimento

Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni regionali emanate per il Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica.

Capo II – Norme organizzative

Art. 3 – Status di GEV

Il candidato che ha superato l'esame finale dell'apposito corso ed è stato riconosciuto idoneo con delibera regionale, assume la qualifica di "aspirante GEV".

L'inizio dell'attività d'istituto per conto dell'Ente in qualità di GEV è preceduto:

- a) dall'apposita formazione e dall'addestramento pratico;
- b) dall'idoneità all'incarico riconosciuta dalla Regione Lombardia;
- c) dalla nomina a Guardia Particolare Giurata Volontaria approvata da parte dell'Ufficio Territoriale del Governo di Varese e di Como;
- d) dalla prestazione del giuramento nelle forme di legge;
- e) dall'accettazione e dall'impegno all'osservanza delle modalità di organizzazione e svolgimento del servizio inserite nel Regolamento;
- f) dal conferimento dell'incarico a GEV e dei poteri di accertamento delle violazioni di norme a difesa dell'ambiente ordinariamente previsti.

L'aspirante è tenuto a comunicare tempestivamente al Responsabile del servizio eventuali mutamenti relativi ai propri requisiti e recapiti, ad effettuare gli adempimenti da esso richiesti nonché a rispettare il segreto d'Ufficio per fatti o atti di cui venisse a conoscenza.

Art. 4 – Requisiti di base della Guardia Ecologica Volontaria

Sono requisiti essenziali:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) licenza della scuola dell'obbligo;
- d) non aver procedimenti penali in corso o condanne penali ostative ai pubblici uffici;
- e) aver seguito un corso di formazione avente i requisiti previsti dalla Legge della Regione Lombardia;
- f) sostenere l'esame di fronte alla commissione regionale;
- g) ottenere il decreto di Guardia Particolare Giurata dal Prefetto;
- h) ottenere l'incarico di Guardia Ecologica Volontaria dal Dirigente Comunale competente.

Art. 5 – Aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie

L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria:

- a) può partecipare alle riunioni di programmazione delle attività e agli interventi sul territorio, senza svolgere compiti che richiedano il possesso della qualità di pubblico ufficiale;
- b) deve superare l'esame del corso, al termine del quale viene richiesto alla Prefettura il Decreto di Guardia Particolare Giurata;
- c) deve rendere al Responsabile del servizio una copia del Regolamento firmata per accettazione e impegno all'osservanza;
- d) è tenuto agli obblighi e alle comunicazioni di cui al presente Regolamento.

Art. 6 – Nomina a Guardia Ecologica Volontaria

Conclusa la procedura per il rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata e superato il periodo di tirocinio da parte dell'aspirante, il Responsabile del servizio, che coordina l'attività GEV per il PLIS, adotta il provvedimento di nomina a Guardia Ecologica Volontaria e rilascia il tesserino di riconoscimento, i segni distintivi e l'equipaggiamento previsto.

Entro 30 giorni dalla nomina, pena la decadenza, la Guardia Ecologica Volontaria deve prestare giuramento nelle forme di legge.

La procedura di rilascio e di rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è posta a carico della Guardia Ecologica Volontaria.

Art. 7 – Rinnovo del decreto e decadenza dalla nomina

L'istanza al Prefetto per il rinnovo del decreto di guardia particolare giurata è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) compimento del numero minimo di 168 ore di servizio per ciascun anno di validità del decreto prefettizio;
- b) giudizio positivo sull'attività annuale della Guardia Ecologica Volontaria redatto dal funzionario Responsabile del Parco.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti è ostativo al rinnovo.

Il giudizio complessivo sull'attività della guardia tiene conto anche della partecipazione ai corsi di aggiornamento e alle riunioni del gruppo; laddove i corsi di aggiornamento siano definiti obbligatori dal Responsabile del servizio la partecipazione costituisce requisito non derogabile al rinnovo del decreto.

Si ha l'automatica decadenza dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria e la cessazione dal servizio nel caso di mancato rinnovo del decreto di guardia particolare giurata, ovvero di perdita dei requisiti di cui sopra durante il periodo di validità del decreto prefettizio.

Secondo quanto previsto dall'art. 250 del R.D. 635 DEL 6.5.1940 "Regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza", la formula del giuramento è la seguente: "Giuro di osservare lealmente le leggi e le altre disposizioni vigenti nel territorio della Repubblica e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza nel rispetto dei diritti dei cittadini". Ai sensi dell'art. 10 della legge 28/11/2005 n° 246 la validità dei decreti prefettizi è stata portata a due anni dalla data del rilascio.

Art. 8 – Organi e strutture competenti

1 – Il Responsabile del servizio GEV

Il servizio Volontario di Vigilanza Ecologica è affidato al Responsabile dell'Ufficio Operativo del Parco Valle del Lanza ed è coordinato dallo stesso o da suo delegato.

Il delegato assume anche il ruolo di Vice Responsabile, nominato dal Responsabile dell'Ufficio Operativo, da individuarsi tra i dipendenti dei Comuni del Parco e con funzioni vicarie in caso di sua assenza o impedimento.

Il Responsabile, o delegato, provvede al completo coordinamento delle attività delle GEV, alla fornitura dei mezzi e delle dotazioni di servizio.

Le funzioni, i compiti, gli atti e gli adempimenti correlati all'organizzazione e al coordinamento sono affidati al **"Responsabile del servizio o suo delegato"** che, in accordo ai compiti definiti durante le sedute dell'assemblea del Parco, è incaricato di coordinare il regolare espletamento delle funzioni, dei compiti e delle attività del servizio, impartendo le direttive ed istruzioni necessarie, in conformità agli indirizzi politico-amministrativi degli Organi di Governo del Parco e compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, comprese quelle di fonte regionale destinate all'organizzazione ed all'acquisto di mezzi e attrezzature.

Le funzioni di organizzazione logistico-amministrativa del servizio e delle attività d'istituto delle Guardie Ecologiche dell'Ente spettano al Responsabile del servizio Guardie Ecologiche Volontarie.

2 – Il Coordinatore del gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie

Il Coordinatore del gruppo delle Guardie Ecologiche Volontarie è Guardia Ecologica anch'esso ed è nominato dal Responsabile del servizio GEV sentita assemblea del Parco, in seguito a proposta redatta dal gruppo di Guardie Ecologiche in servizio presso l'Ente di uno o più nominativi tra i quali scegliere.

Il Coordinatore resta in carica al massimo per due anni a partire dalla nomina, con tacito rinnovo.

L'assemblea del Parco può revocare il compito di Coordinatore, per dimissioni o gravi inadempienze degli obblighi di cui all'art. seguente, e richiedere ai volontari del servizio GEV i nominativi di altri soggetti tra i quali scegliere per l'affidamento dell'incarico di Coordinatore.

Art. 9 – Compiti del Coordinatore del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie

I compiti del Coordinatore del servizio di Guardie Ecologiche Volontarie sono i seguenti:

- a) informare la Guardia Ecologica sulle priorità del servizio secondo le direttive del Responsabile del servizio, curando che siano effettuate le eventuali operazioni urgenti o prioritarie;
- b) contatta il Responsabile del servizio in relazione all'attività del Gruppo e ne relaziona mensilmente l'operato;
- c) organizza e presiede la riunione periodica (nel giorno ed orario che risulta pubblicato con almeno cinque giorni di anticipo all'albo predisposto presso la sede del servizio GEV e comunicato anche per posta elettronica) nella quale:
 - dà lettura degli ordini e comunicati di servizio;
 - espone, allo scopo di evitare duplicazioni e consentire possibili sviluppi, un quadro complessivo della situazione del Settore sulla base degli atti di servizio (rapporti di servizio, processi verbali e schede) redatti dalle Guardie Ecologiche, nonché degli interventi ed iniziative di informazione ed educazione ambientale;
 - gestisce l'archivio informatico o fotostatico degli atti prodotti dal gruppo, nel rispetto del segreto d'ufficio e della privacy;
- d) propone al Responsabile l'assegnazione di equipaggiamenti e mezzi;
- e) si rende reperibile e disponibile in maggior misura rispetto alle altre Guardie Ecologiche, compatibilmente con gli impegni personali, partecipando alle periodiche riunioni di servizio, con il Responsabile;
- f) compila gli ordini di servizio;
- g) organizza il servizio di vigilanza da svolgersi di norma in pattuglie di almeno due persone;
- h) organizza le attività di promozione ed educazione ambientale svolte su programmi generali e previa compilazione di ordini di servizio, anche da singole Guardie Ecologiche, in relazione alla tipologia di attività.

Art. 10 – Sede del servizio e zone

La sede del servizio di Vigilanza Ecologica è individuata in una struttura messa a disposizione dalle amministrazioni comunali dei comuni aderenti al Parco.

Le attività di Vigilanza si svolgono sul Territorio del Parco, mentre l'educazione ambientale anche in territorio esterno ai perimetri del Parco a condizione che abbia attinenza con le finalità del parco.

Art. 11 – Gruppi di interesse

Al fine di svolgere le attività più consone ai propri interessi culturali ed alle proprie attitudini, le Guardie Ecologiche Volontarie possono organizzarsi in "Gruppi di interesse".

I gruppi di interesse organizzano l'attività relativa ad un particolare settore del servizio, e concordano con il Responsabile del servizio un programma annuale di massima delle attività, evidenziando obiettivi, metodologie ed eventuali necessità strumentali o di mezzi.

Art. 12 – Assemblea plenaria

L'assemblea plenaria delle GEV dell'Ente viene convocata almeno una volta all'anno, con la partecipazione di tutte le Guardie Ecologiche, salvo giustificate motivazioni.

Essa è momento di incontro e di discussione di tematiche di carattere generale riguardanti il servizio, la sua organizzazione e gli interventi sul territorio; attraverso tale assemblea vengono assolti gli adempimenti informativi di cui all'art. 4, c. 2, lett. a), della L.R. 28 febbraio 2005 n. 9 così come modificata con L.R. n. 14 del 06.05.2008 e s.m.i.

Le mozioni dell'Assemblea s'intendono approvate a maggioranza semplice dei votanti presenti.

Nell'Assemblea plenaria hanno titolo al voto le Guardie Ecologiche Volontarie, effettive e Onorarie, e le aspiranti Guardie Ecologiche Volontarie che svolgono tirocinio.

Art. 13 – Compiti e doveri delle Guardie Ecologiche Volontarie

In servizio la Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) svolgere le proprie funzioni nei modi, orari e località indicate nell'ordine di servizio redatto dal Responsabile e/o dal Coordinatore del servizio;
- b) operare con prudenza, diligenza e perizia, mantenendo un comportamento consono alla qualifica di pubblico ufficiale, dando sempre precedenza all'aspetto preventivo ed educativo, collaborando con i relativi Referenti e le altre Guardie Ecologiche;
- c) osservare gli obblighi derivanti dalla qualifica di pubblico ufficiale;
- d) indossare correttamente la divisa prevista, ove assegnata;
- e) partecipare attivamente alle attività formative e di aggiornamento, nonché alle riunioni periodiche del gruppo;
- f) non portare armi durante il servizio, se non specificamente previsto ed autorizzato; l'infrazione a tale divieto comporta la sospensione temporanea dalle funzioni e, in caso di recidiva, la revoca della nomina;
- g) osservare la massima diligenza nella custodia, uso e conservazione di materiali, mezzi e attrezzature;
- h) assicurare almeno quattordici ore mensili di attività, dando comunicazione della disponibilità di giornate e di orari, fatta salva eventuale deroga motivata dall'Ente Organizzatore;
- i) rendicontare entro due settimane dal servizio dettagliando i percorsi effettuati, i mezzi utilizzati e gli atti di servizio compilati con l'apposito modulo-consuntivo;

- j) qualificarsi come "Guardia Ecologica Volontaria (od Onoraria) del Parco Valle del Lanza", vestendo l'uniforme o esibendo il documento di riconoscimento regionale e portando comunque in modo visibile il distintivo regionale ricevuti dall'Ente;
- k) compilare in modo chiaro e completo, sottoscrivendoli, gli atti di servizio e inviarli senza ritardo all'eventuale Ufficio di competenza e/o ufficio operativo, con le eventuali motivazioni scritte in caso sia omessa la contestazione immediata;
- l) partecipare attivamente ai corsi di aggiornamento e di specializzazione comunicati dal ufficio operativo in seguito a modifiche normative, preparandosi per sostenere gli eventuali esami finali;
- m) trasmettere il certificato medico d'idoneità ad espletare l'attività dopo il settantacinquesimo anno di età e in ciascun anno successivo, in relazione alle coperture previste dall'assicurazione regionale.

Art. 14 – Codice Deontologico della Guardia Ecologica Volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria deve:

- a) osservare strettamente il segreto d'ufficio, mantenere un comportamento irreprensibile in pubblico omettendo ogni discussione diretta o indiretta sul servizio con estranei allo stesso nell'esercizio delle proprie funzioni, qualificarsi mediante l'esibizione dell'apposito tesserino di riconoscimento, fornito dall'Ente Parco, conforme al modello regionale;
- b) vestire, in servizio, con il vestiario assegnato e fornito dall'Ente Parco;
- c) segnalare per iscritto all'Autorità Giudiziaria ogni notizia o fondato sospetto che sia stato commesso un reato, nonché ogni altra notizia o suggerimento ritenuto utile per la salvaguardia della flora e dell'ambiente di cui è affidata la tutela, o assolvere l'obbligo giuridico per il tramite di altre forze di polizia;
- d) collaborare con gli agenti incaricati e preposti in materia (nel caso si proceda alla contestazione d'illeciti amministrativi si applicano le disposizioni di cui alla Legge 689/81 e successive modifiche o integrazioni);
- e) svolgere i propri compiti nel rispetto dei principi di: correttezza, imparzialità, trasparenza e cortesia; con condotta irreprensibile e operando con senso di responsabilità astenendosi da comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio alle finalità del servizio o al decoro dell'Ente (anche fuori dal servizio deve mantenere una condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni);
- f) non cercare di imporre i propri valori morali ma proporre comportamenti di salvaguardia della natura promuovendo la conoscenza dell'ambiente in modo da riscuotere stima, fiducia e rispetto delle persone interessate;
- g) collaborare con gli altri volontari e partecipare attivamente alla vita del gruppo prendendo parte alle riunioni per dare un libero apporto, nello spirito di un indispensabile lavoro di gruppo;
- h) seguire le direttive dell'Ente assicurando continuità agli impegni assunti ed ai compiti intrapresi;
- i) agire senza fini di lucro anche indiretto e non accettare regali o favori;
- j) l) in nessun caso e per nessuna ragione, è ammesso qualificarsi come Guardia Ecologica Volontaria per scopi privati.

Art. 15 – Altri Atti d’Accertamento

Ai sensi della Legge 689/81, le GEV, in quanto addetti al controllo sull’osservanza di disposizioni per la cui violazione è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa, POSSONO procedere a:

- assunzione di informazioni;
- ad ispezioni di cose e luoghi DIVERSI dalla privata dimora;
- procedere a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica;
- procedere al sequestro delle cose atte a formare oggetto di confisca amministrativa.

Nell’espletare tali atti le GEV debbono assolutamente rispettare le garanzie di legge ed in particolare:

- a) rispettare la privata dimora e la proprietà privata ricercando l’espresso consenso dell’avente diritto (in tali casi è consigliabile non operare mai da soli ma almeno in coppia). Pertanto non è possibile scavalcare recinzioni, siepi vive (o qualsiasi altro “stabile riparo” posto a tutela di fondi altrui) o entrare in altri immobili adibiti a luogo di lavoro;
- b) non procedere a perquisizioni (nel senso di ricercare cose occulte o non facilmente acquisibili) su persone, zaini, borse o bagagliai di auto e simili, a meno che non vi sia l’espresso e spontaneo consenso della persona interessata.

Art. 16 – Mezzi in dotazione per il servizio

Salvo diversamente indicato la proprietà degli strumenti e dei mezzi di campo forniti per l’espletamento delle proprie funzioni di vigilanza, rilevamenti e ripristini ambientali sono di proprietà dell’Ente.

L’utilizzo dei mezzi propri per l’espletamento del servizio, DEVE ESSERE AUTORIZZATO DALL’ENTE, sentita l’assemblea del Parco.

Ogni GEV in possesso di tali strumenti è tenuta a darne nota all’Ente Responsabile del servizio tramite apposito modulo. In caso di danneggiamento per dolo degli strumenti in possesso, sarà richiesto un rimborso pari al 25% del valore commerciale degli stessi.

Capo III – Norme disciplinari

Art. 17 – Le sanzioni disciplinari

La Guardia Ecologica Volontaria che violi i doveri specifici e generici del servizio e quelli indicati nel codice deontologico, è soggetta alle seguenti sanzioni:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- sospensione;
- revoca.

La sanzione è valutata nel rispetto del principio della gradualità e proporzionalità delle sanzioni alle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Ente o per il servizio.

Art. 18 – Richiamo verbale

Il richiamo verbale consiste in un ammonimento con cui vengono punite lievi mancanze non abituali o omissioni di lieve entità causate da negligenza.

Può essere inflitto senza obbligo di rapporto da ogni dipendente del servizio con compiti di coordinamento o gestione delle Guardie Ecologiche Volontarie.

La sanzione inflitta va comunicata al Responsabile del servizio.

Art. 19 – Richiamo scritto

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite:

- la reiterazione di rilievi o mancanze;
- la negligenza in servizio;
- la mancanza di correttezza nel comportamento;
- gli illeciti di cui si ha competenza alla vigilanza e controllo;
- l'inosservanza al codice deontologico.

Tale richiamo è formulato mediante lettera del Responsabile, controfirmata dal Coordinatore, in cui:

a) viene contestata l'irregolarità o la mancanza riportando la disposizione di legge o regolamentare e l'ordine di servizio violati;

b) si richiama la Guardia Ecologica alla stretta osservanza in futuro di quanto stabilito e disposto, ai fini della regolare prosecuzione del rapporto di servizio, comunicando il recapito per eventuali controdeduzioni.

In ogni caso del richiamo scritto, di competenza del Responsabile, è inserita copia nel fascicolo matricolare.

Art. 20 – Sospensione temporanea dal servizio

La sospensione temporanea dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da 1 a 6 mesi e comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento e la comunicazione alla Prefettura, nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

Della sospensione si tiene conto in sede di rinnovo del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

La sospensione temporanea è inflitta dal Responsabile del servizio nei seguenti casi:

- violazione, di particolare gravità, delle prescrizioni regolamentari;
- reiterazione di comportamenti che abbiano già dato luogo all'applicazione del richiamo scritto;
- inosservanza dei doveri d'ufficio;
- abuso d'autorità;
- accertata reiterazione di comportamenti vessatori verso i colleghi;
- gravi irregolarità in servizio;
- uso non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- abuso di sostanze alcoliche;
- partecipazione in divisa o durante il servizio a manifestazioni, di qualunque genere, senza autorizzazione dell'Ente ovvero espressione in divisa o durante il servizio di opinioni lesive della dignità di istituzioni o persone, o comunque sconvenienti per il decoro della funzione esercitata.

Art. 21 – Sospensione cautelare e revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria

La Guardia Ecologica Volontaria, sottoposta a procedimento penale, che preveda una pena superiore nel massimo a tre anni, è sospesa in via cautelativa dal servizio sino alla definizione del procedimento.

La sospensione cautelare comporta il ritiro temporaneo della tessera di riconoscimento, del vestiario assegnatoli e delle altre dotazioni, nonché la decadenza automatica dagli incarichi eventualmente ricoperti.

La revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria, si ha nei casi seguenti:

- a seguito di condanna penale definitiva per reati non colposi;
- nel caso di perdita dei requisiti previsti dal decreto prefettizio di nomina o qualora, durante il periodo di validità del decreto prefettizio, venga a mancare uno dei requisiti di cui al presente Regolamento;
- quando la mancanza commessa è particolarmente grave o vi è la reiterazione di infrazioni, per le quali è prevista la sospensione o in presenza di condotta riprovevole, o quando alla Guardia Ecologica Volontaria è stata già irrogata una sospensione temporanea.

La revoca è disposta, senza procedimento disciplinare, qualora sia palesemente accertata la decadenza del rapporto fiduciario tra l'Ente e il volontario; in tale ipotesi il dirigente del servizio, esaminati i fatti e previo contraddittorio, vi provvede con atto motivato.

La revoca comporta l'impossibilità di riacquisire la nomina, fatto salvo il caso della riabilitazione di cui all'articolo seguente.

Art. 22 – Riabilitazione e cancellazione delle sanzioni disciplinari

La riabilitazione giudiziaria in caso di revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria per condanna penale consente all'interessato di richiedere l'ammissione al corso di formazione, se bandito.

In via amministrativa può essere richiesta dalla Guardia Ecologica Volontaria la cancellazione della sanzione disciplinare dopo un periodo senza sanzioni di cinque anni nel caso di sospensione, sempre che l'interessato abbia dato prova nel periodo di una costante buona condotta.

Art. 23 – Procedura per il rilievo ed irrogazione delle infrazioni

Il richiamo scritto, la sospensione temporanea dal servizio e la revoca della nomina sono applicate con provvedimento motivato, previa contestazione all'interessato entro 30 giorni dalla conoscenza del fatto, con la previsione di un termine non inferiore a quindici giorni per far pervenire scritti difensivi o per chiedere di essere personalmente sentito. Nell'ipotesi in cui le controdeduzioni o l'audizione siano valutate in senso favorevole alla Guardia Ecologica, si procede all'archiviazione del caso; trascorsi venti giorni dalla contestazione, senza riscontro da parte dell'interessato, viene avviata la proposta di provvedimento di sospensione temporanea o revoca dell'incarico. L'organo competente ad infliggere la sanzione deve tener conto di tutte le circostanze, dei precedenti disciplinari e di servizio. La sanzione disciplinare più grave del richiamo verbale è iscritta nel fascicolo personale della Guardia Ecologica Volontaria.

Art. 24 – Sospensione volontaria e decadenza

La sospensione volontaria è concessa, nei limiti temporali di validità del decreto prefettizio, su richiesta della Guardia Ecologica Volontaria, per gravi e motivate ragioni personali o lavorative ed implica la temporanea sospensione dal servizio per un periodo complessivo, massimo, di due anni ogni cinque di servizio.

La Guardia Ecologica Volontaria in qualsiasi momento può rinunciare al periodo di sospensione volontaria accordato, previa comunicazione al Responsabile del servizio. Qualora al termine del periodo di sospensione volontaria, la Guardia Ecologica Volontaria non rientri in servizio, essa si considererà automaticamente decaduta dalla nomina con conseguente cessazione del servizio.

Art. 25 – Dimissioni e congedo

In caso di dimissioni volontarie dalla nomina a Guardia Ecologica Volontaria l'interessato deve darne comunicazione scritta al Responsabile del servizio; la comunicazione delle dimissioni non ha vincoli di preavviso o forme particolari, essa deve essere però resa in modo esplicito ed ha effetto irrevocabile dal momento della presentazione. Le dimissioni devono essere precedute o unite alla riconsegna delle divise, del documento di riconoscimento e di tutto il materiale avuto in consegna o in uso a qualsiasi titolo dall'Ente. La Guardia Ecologica Volontaria ultra settantacinquenne non più idonea al servizio o quella che contrae infermità fisica inabilitante è congedata dal servizio. La Guardia Ecologica Volontaria congedata perde la qualifica di pubblico ufficiale e guardia giurata, ma può svolgere servizio onorario e partecipare ad attività educative o manifestazioni in rappresentanza delle Guardie Ecologiche Volontarie.

Art. 26 – Riammissione

Il cittadino già Guardia Ecologica Volontaria nell'Ente può presentare istanza motivata di riammissione entro tre anni dalla perdita della nomina a Guardia Ecologica Volontaria.

In tutti i casi la nomina a Guardia Ecologica Volontaria è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata.

Capo IV – Disposizioni finali, riconoscimenti e distintivi

Art. 27 – Abbigliamento e segni distintivi

Per abbigliamento e segni distintivi si intendono:

- a) il distintivo regionale del servizio, applicato sull'apposito supporto fornito dall'Ente, che deve essere indossato, durante l'attività, in modo visibile;
- b) il vestiario stabilito e fornito dall'Ente, sul quale applicare i segni di riconoscimento di cui al comma precedente;
- c) il documento di riconoscimento rilasciato dalla Regione e consegnato alla Guardia Ecologica all'inizio dell'attività.

Salvo diversamente indicato, la proprietà dell'abbigliamento fornito alle GEV rimane di proprietà dell'Ente. In caso di revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria, tutti i capi di abbigliamento forniti devono essere riconsegnati al Responsabile del servizio.

Durante il servizio le Guardie Ecologiche volontarie dovranno sempre avere con loro il tesserino di riconoscimento e tenere in vista il distintivo del Servizio Volontario di Vigilanza Ecologica

Art. 28 – Spese di viaggio, di trasferta e varie

Le Guardie ecologiche volontarie, qualora necessario per esigenze di servizio, vengano autorizzate all'utilizzo dei mezzi propri, non usufruiranno di alcun rimborso.

In caso di particolare necessità il Responsabile del Servizio potrà autorizzare servizi il cui espletamento comporti delle spese vive che verranno interamente rimborsate dietro di regolare documentazione e valutazione di congruità.

Art. 29 – Copertura assicurativa e patrocinio legale

La Regione garantisce alla Guardia Ecologica copertura contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento del servizio, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. Ciascuna Guardia Ecologica accetta la suddetta copertura assicurativa stipulata dalla Regione.

La responsabilità civile derivante dall'attività di Guardia Ecologica fa capo allo stesso Parco, che curerà anche la verifica che i massimali previsti siano conformi alle disposizioni di legge vigenti. La Guardia Ecologica all'atto del ritiro, per osservanza del presente Regolamento, esenta per iscritto l'Ente da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovesse arrecare per dolo o negligenza nell'esercizio delle proprie funzioni o nell'espletamento degli incarichi assegnati.

Le Guardie Ecologiche disponibili all'uso di mezzi personali per esigenze di servizio sollevano l'Ente da qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dei mezzi stessi.

L'Ente può, ravvisata l'opportunità, prevedere e stipulare in conformità alla normativa vigente polizze assicurative integrative.

La denuncia alla competente struttura organizzativa della Giunta Regionale di eventi dannosi, ai sensi della Legge 11 agosto 1991 n. 266 "Legge quadro sul volontariato" e s.m.i., deve avvenire mediante stesura di un rapporto di servizio da far pervenire all'Ente, entro cinque giorni, se non diversamente previsto. Alla Guardia Ecologica è garantito patrocinio legale nella misura e con le modalità previste per i dipendenti dell'Ente, in relazione all'esercizio delle funzioni attribuite e/o all'espletamento degli incarichi assegnati; Il diritto al contraddittorio e alla difesa tecnica è assicurato da parte del servizio competente in ogni fase del procedimento disciplinare eventualmente avviato.

Art. 30 – Trasferimenti delle Guardie Ecologiche Volontarie da o ad altri Enti

La Guardia Ecologica Volontaria in servizio in altro Ente può chiedere il trasferimento presso il Parco Valle del Lanza.

Il Responsabile del servizio si pronuncia valutati i requisiti di idoneità fisica, i precedenti di servizio, le motivazioni dell'interessato.

In caso di accoglimento dell'istanza la nomina è comunque subordinata al rilascio del decreto prefettizio di guardia particolare giurata ed alla revoca della nomina a Guardia Ecologica Volontaria da parte del Comune cedente; in tale ipotesi l'obbligo di formazione iniziale della Guardia Ecologica Volontaria viene considerato assolto dall'Ente di origine, come pure quelli relativi alle specializzazioni eventualmente possedute dalla Guardia Ecologica Volontaria.

Analogamente si procede per coloro che abbiano ottenuto dalla Regione Lombardia l'esenzione dal corso di formazione sulla base del possesso delle capacità professionali specificatamente richieste alla figura della Guardia Ecologica Volontaria.

L'aspirante Guardia Ecologica Volontaria idonea che desideri operare presso altro Ente Organizzatore lombardo presenta, tramite l'Ufficio Operativo, la domanda di trasferimento, con il relativo nullaosta del Responsabile.

Il Responsabile, con lettera inviata per conoscenza al volontario, trasmette all'Ente di destinazione l'istanza corredata dal nullaosta e dalla documentazione necessaria. Le Guardie Ecologiche Volontarie sono tenute ad effettuare le restituzioni dei materiali e delle documentazioni di servizio, salvo quanto previsto all'articolo 28.

Art. 31 – Disposizioni finali

Le funzioni svolte dalle Guardie Ecologiche non danno titolo ad alcuna forma di retribuzione e, per quanto attiene all'attività disciplinata dal presente Regolamento, la qualifica di Guardia Ecologica non presuppone, non si qualifica e non costituisce, a nessun titolo, forma di rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di contenuto patrimoniale con il Parco Valle del Lanza.

In relazione a quanto eventualmente non disciplinato dal presente Regolamento si farà riferimento alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti.

Copia del presente regolamento sarà consegnata a ciascuna Guardia.